



Circolare n. 7/2026 RG

Roma, 10 marzo 2026

*Alle Organizzazioni territoriali  
Alle imprese associate*

**OGGETTO:** *obbligo assicurativo per le macchine agricole, fuori dalle strade e dalle aree ad esse assimilate – stato dell'arte.*

Con le circolari datate 03/01/2024 e 09/02/2024 si è trattato dell'obbligo di assicurazione per la circolazione dei veicoli fuori della sede stradale, di cui al D. Lgs. 22/11/2023, n. 184 ed alla circolare del Ministero dell'Interno in data 08/02/2024.

La norma recepisce la Direttiva 2021/2118, emanata in seguito alla nota sentenza della Corte di Giustizia UE; essa dispone che ogni veicolo deve essere coperto da assicurazione non solo su strada o in aree ad uso pubblico, ma anche quando sosta o staziona in aree private.

Il decreto 184 ha modificato la definizione dei veicoli obbligati ad assicurarsi, contenuta nel Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Nei primi mesi del 2024 il Ministero dell'Interno emanò una circolare interpretativa, finora sostanzialmente ignorata, che distingueva i veicoli in relazione alla loro effettiva capacità di muoversi e quindi arrecare danni a terzi.

Per quelli impossibilitati a muoversi per esercitare una funzione alternativa al movimento, per quelli formalmente ritirati dalla circolazione, o per quelli incapaci di muoversi perché privi di organi essenziali, l'assicurazione non sarebbe obbligatoria.

Inoltre, i veicoli con velocità massima di progetto inferiore a 14 km/ora sarebbero in ogni caso esclusi: un limite rispettato da numerosi cingolati con catenarie metalliche, indipendentemente dal fatto che siano (o non siano) omologati o immatricolati.

Secondo la circolare, i veicoli coperti da apposita polizza cumulativa di responsabilità civile potrebbero essere esclusi dall'obbligo di stipulare polizze singole, come quelli che si trovano all'interno di aree destinate a costruzione, riparazione o commercio degli stessi veicoli.

Non si registrano tuttavia altre prese di posizione oltre alla citata circolare, né da parte dei ministeri, né da parte dell'ISVAP: un silenzio che non aiuta la certezza del diritto.

In questo quadro, a parte la breve proroga spirata il 30/06/2024, tutte le macchine agricole in condizione di muoversi (anche accidentalmente) sono obbligate ad essere assicurate.

Le sanzioni, stabilite dall'art. 193 del Codice (da € 606,20 a € 1732,00), oltre alla decurtazione dei punti sulla patente, sembrano però contestabili solo nella circolazione su strada.

Per i veicoli fermi o non circolanti su strada (o in aree assimilate alla strada) sarebbero applicabili quelle contenute nella legge 689/1981: la mancanza di norme regolamentari le rende tuttavia potenzialmente opponibili.

Da alcuni mesi è in discussione in Commissione Agricoltura della Camera il disegno di legge n. 2670 "Coltiva Italia", il cui art. 18 contiene una modifica all'obbligo introdotto dal D. Lgs. 22/11/2023, n. 184, che esclude alcune categorie di macchine agricole.

In particolare, il testo originale recita:

*“Art. 18. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli)*

- 1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche per le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agricole o spazi a uso interno non accessibili da parte del pubblico, a condizione che siano coperte da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 122 del presente codice. Nei casi di cui al presente comma non è dovuto l'indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità civile verso i terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da un'assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.”*

La proposta, avanzata da Coldiretti ed esaminata in tale sede dalla scrivente, teneva conto del fatto che le disposizioni comunitarie non sono derogabili dai paesi membri e, se non applicate, determinano l'avvio della fase precontenziosa della procedura di infrazione.

Per tale motivo si è ritenuto prioritario appellarsi alla mancanza del titolo giuridico che abilita alla circolazione: immatricolazione, per le macchine agricole semoventi ed i rimorchi, e certificato di idoneità tecnica, per le macchine agricole operatrici trainate.

Il secondo requisito – che si richiama alla sentenza della Corte di giustizia – è quello del movimento in aree poco frequentate o “spazi ad uso interno non accessibili” al pubblico, non necessariamente agricoli, come quelli esistenti in insediamenti industriali o commerciali.

Le macchine agricole omologate e dotate dei prescritti documenti dovranno pertanto (se il ddl sarà approvato nella forma proposta) essere coperte da polizza contro i rischi da circolazione, senza altre eccezioni.

Non bisogna dimenticare che l'art. 18 è stato oggetto di diversi emendamenti, la maggior parte dei quali già dichiarati inammissibili: ci sono varie proposte di soppressione dell'intero articolo, così come di escludere varie categorie, come gli agricoltori esonerati.

Sempre in tema di esenzione dall'obbligo assicurativo è stato elaborato il ddl 1484, presentato dai ministri Urso e Calderone e comunicato alla presidenza il 12/05/2025 (disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese) il cui art. 7, comma 1, così stabilisce:

- 1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.»*

In seguito ad un dibattito promosso da Federacma, la Federazione che rappresenta i noleggiatori, commercianti e le officine di riparazione macchine agricole, sono state formulate varie proposte per allargare la platea dei veicoli esclusi dall'obbligo assicurativo.



In tale ambito, CAI Agromec ha avanzato l'idea di collegarsi al ddl 1484, laddove intende escludere i carrelli industriali ed i veicoli “utilizzati in zone non accessibili al pubblico” inserendovi una proposta condivisa da tutta la filiera della meccanizzazione agricola.

La proposta, accolta dalle varie sigle aderenti all'iniziativa (Federacma, Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, CAI Agromec, Copagri, Uncai e Federunacoma) si è concretizzata in un testo presentato nell'estate 2025.

Tuttavia la concomitanza con il ddl 2670, in uno stato più avanzato, ha determinato l'accantonamento della proposta, anche per la sua apparente analogia: ma il ddl 1484 stabilisce cose diverse, come la deroga alle macchine immatricolate e dotate dei relativi documenti.

Dai contatti assunti per vie brevi pare che la distinzione non sia stata completamente compresa, tuttavia l'approvazione del ddl “Coltiva Italia” renderebbe sicuramente più agevole la sua estensione alle categorie di macchine attualmente soggette ad assicurazione.

Si segnala infine che la proposta di esclusione contenuta nella prima stesura del ddl 1484 è stata oggetto di emendamenti all'altro disegno di legge (il n. C.2670): sarà nostra cura informare le Organizzazioni aderenti sui prossimi sviluppi della materia.

*Cordiali saluti.*

Ufficio tecnico CAIAGROMECC